

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO (collaboratore AS V Livorno Srl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' AS LIVORNO Srl PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.2007).

1) Il deferimento

Con provvedimento del 19.10.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi, rispettivamente collaboratore e dirigente della Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati.

2) Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, sia il Truccolo, sia il Vivaldi e la Soc. Livorno hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Truccolo si eccepiscono la carenza di giurisdizione in capo alla Commissione disciplinare nazionale, l'insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'incolpato: di conseguenza, si chiede, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di giurisdizione e, in via subordinata e nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. In quella presentata dal Vivaldi e dalla Soc. Livorno si eccepiscono l'insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'incolpato, nonché l'inconfigurabilità nel caso di specie della responsabilità oggettiva a carico della Società: di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

3) Il dibattimento

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della inibizione per quattro mesi sia per il Truccolo sia per il Vivaldi e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Livorno.

Sono comparsi altresì il Vivaldi e il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si è riportato alle conclusioni già formulate.

4) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che, secondo quanto si evince dal Ced della Figc, il Truccolo è tesserato per la Soc. Livorno con la qualifica di "tecnico": tuttavia, l'eccezione di carenza di giurisdizione non si rivela fondata, in quanto il comportamento del Truccolo risulta comunque inerente all'attività agonistica, non attenendo a fatti interni di natura associativa.

Nel merito, dalla relazione dell'Ufficio indagini si evince che il Truccolo, prima, ha chiesto alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc di preparare i biglietti di viaggio degli arbitri il nominativo del direttore di gara e degli assistenti designati per la gara Napoli-Livorno del 26.9.2007 e, poi, ha telefonato al Vivaldi per riferirgli quanto appreso.

Tali circostanze, che peraltro non sono contestate dai deferiti, trovano puntuale riscontro nella documentazione allegata alla relazione dell'Ufficio indagini.

Rivolgersi a un soggetto diverso da quello istituzionalmente preposto alla comunicazione delle designazioni al fine di venire anticipatamente a conoscenza delle stesse integra un comportamento in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale i dirigenti e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Alla responsabilità dei tesserati segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

Al fine della determinazione delle sanzioni occorre tenere conto sia della incertezza del procedimento formale di comunicazione delle designazioni, sia della esistenza di una consolidata consuetudine di comunicazione alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc delle designazioni stesse, sia del comportamento leale e collaborativo dei deferiti.

5) Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di infliggere a Carlo Truccolo e a Carlo Vivaldi la sanzione dell'inibizione sino al 31 gennaio 2008 e alla Soc. Livorno quella dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.2007).

1) Il deferimento

Con provvedimento del 25 ottobre 2007, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione Paolo Chiarucci, Presidente della U.S. Pergolese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, e la U.S. Pergolese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta ascrivibile alla condotta antiregolamentare del proprio Presidente.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il Chiarucci e dell'ammenda di € 1.500,00 per l'U.S. Pergolese.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali e, in particolare, dal rapporto del commissario di campo, che ha valore di prova privilegiata, è emerso che il Chiarucci, nel corso della gara di calcio Pergolese-Verucchio del 25.5.2007, è stato allontanato dal campo dall'arbitro. In seguito, al termine della gara, nelle vicinanze dello spogliatoio, il Chiarucci ha insultato il

direttore sportivo e l'allenatore della propria squadra, accusandoli in particolare di essersi venduti la partita, in quanto non avevano messo in campo i giocatori migliori.

A giudizio della Commissione, dall'accertamento della condotta sopra descritta il Chiarucci ha contravvenuto a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, CGS perchè le accuse mosse all'allenatore e al direttore sportivo della U.S. Pergolese non hanno trovato alcun fondamento.

Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

P.Q.M.

delibera di infliggere a Paolo Chiarucci la sanzione dell'inibizione sino al 15 marzo 2008 e alla U.S. Pergolese quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni

**RECLAMO DELLA SOCIETA' US COMACCHIO-LIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IMOLESE-COMACCHIO-LIDI DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza).**

L'US Comacchio-Lidi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale c/o il comitato regionale Emilia Romagna pubblicata con C.U. n.22 del 28.11.2007 che aveva rigettato il ricorso relativo alla utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare nel corso della partita Comacchio–Lidi/Imolese del 28.10.2007.

In udienza il difensore ed il Presidente della reclamante hanno insistito per l'accoglimento del reclamo.

I fatti si riferiscono alla utilizzazione del calciatore Alfonso Selleri, tesserato in precedenza con società professionistica che lo aveva schierato da ultimo in una gara del 7.1.2007.

La norma di cui all'art. 114 delle NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E' evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo a un astratto tesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organi federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norme federali come quella prevista dall'art. 114 NOIF .

La violazione contestata pertanto sussiste. Effettivamente il calciatore Selleri ha giocato la sua ultima partita da professionista in data 7.10.2007 nelle file del Pavia ed è stato impiegato nella squadra del AC Imolese il successivo 28.10.2007, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall'art. 114 NOIF.

La sanzione conseguente è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il reclamo deve pertanto essere accolto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed infligge alla Società A.C. Imolese la punizione sportiva della perdita della gara Comacchio Lidi-Imolese del 28.10.2007 con il punteggio di 0-3.  
Nulla per la tassa non versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' AC DOZZESE ASD AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA DOZZESE-IMOLESE DELL'1.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR  
Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza).**

L'A.C. Dozzese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale c/o il Comitato regionale Emilia Romagna pubblicata con C.U. n. 22 del 28.11.2007, che aveva rigettato il ricorso relativo alla utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare nel corso della partita Dozzese–Imolese del 1.11.2007.

In udienza il difensore ed il Presidente della reclamante hanno insistito per l'accoglimento del reclamo.

I fatti si riferiscono alla utilizzazione del calciatore Alfonso Selleri, tesserato in precedenza con società professionistica che lo aveva schierato da ultimo in una gara del 7.10.2007.

La norma di cui all'art. 114 NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E' evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo ad un astratto tesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organi federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norme federali come quella prevista dall'art. 114 NOIF.

La violazione contestata pertanto sussiste. Effettivamente il calciatore Selleri ha giocato la sua ultima partita da professionista in data 7.10.2007 nelle file del Pavia ed è stato impiegato nella squadra del A.C.Imolese il successivo 1.11.2007, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall'art. 114 NOIF.

La sanzione conseguente è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il reclamo deve pertanto essere accolto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed infligge alla Società A.C. Imolese la punizione sportiva della perdita della gara Dozzese–Imolese del 1.11.2007 con il punteggio di 0-3.  
Nulla per la tassa non versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA  
DORIA-LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria –  
CU n. 70 dell'11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria).**

La Doria A.C. con atto datato 14 dicembre 2007, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Calabria, pubblicata sul C.U. n. 70 dell'11 dicembre 2007, che aveva respinto il suo ricorso avverso la regolarità della gara Doria–Lattarico del 25 novembre 2007 campionato prima categoria, proposto per la posizione irregolare del calciatore Marano Massimiliano.

Deduce la reclamante che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il tesseramento del calciatore, il quale, nel mentre si trovava in prestito dalla società

Fortitudo Cosenza alla società Jordan Augufum, era stato trasferito da quest'ultima alla società Lattarico e che tale operazione aveva violato l'art. 103 bis NOIF.

Aggiunge la reclamante che lo stesso giudice, con precedente decisione del 13 novembre 2007, aveva invece accolto analogo reclamo di altra società, irrogando alla società Lattarico la punizione sportiva della perdita della gara per l'irregolare partecipazione a essa del calciatore Marano Massimiliano, ma aveva tuttavia ommesso di sanzionare tanto la società, quanto il calciatore.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti trasmessi a codesta Commissione dal Comitato Regionale Calabria che in data 31 ottobre 2007 era stata inviata all'Ufficio tesseramento del medesimo Comitato la dichiarazione a firma congiunta delle società Jordan Augufum e Fortitudo Cosenza, nonché del calciatore Marano Massimiliano, di richiesta di applicazione dell'art. 101, comma 5, NOIF e di conseguente variazione del titolo di trasferimento del calciatore di cui alla lista n. 8429 del 12 settembre 2007 da considerarsi definitivo e che in data 2 novembre 2007 era stata altresì inviata all'Ufficio tesseramento la lista di trasferimento temporaneo del calciatore Marano Massimiliano dalla società Jordan Augufum alla società Lattarico.

A ciò consegue che la partecipazione del calciatore Marano Massimiliano alla gara in oggetto era stata regolare.

Quanto alla doglianza della reclamante afferente la decisione della Commissione territoriale del 13 novembre 2007 e alla asserita mancata adozione di provvedimenti disciplinari a carico della società Lattarico e del calciatore Marano Massimiliano, osserva codesta Commissione che l'assunto appare ininfluenza ai fini della presente decisione e che comunque il provvedimento di cui trattasi risulta coperto da giudicato.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' ACS VILLAGRAZIA AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA COLOMBA BIANCA-VILLAGRAZIA DEL 18.11.2007 (delibera CD Territoriale  
presso il CR Sicilia – CU n. 30 del 13.12.200 – Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria).**

La Villagrazia A.C.S.D. con atto 27 dicembre 2007 ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 30 del 12 dicembre 2007, che aveva respinto il suo reclamo avverso la regolarità della gara Colomba Bianca–Villagrazia del 18 novembre 2007, campionato seconda categoria.

Secondo il convincimento della reclamante, a tale gara aveva partecipato il calciatore Adelfio Gaetano, squalificato sino al 30 giugno 2009, utilizzando il nome e il documento d'identità di altro calciatore.

Lamenta la reclamante che il primo giudice avrebbe disatteso le prove richieste e si sarebbe limitato a giudicare sulla sola base del referto dell'arbitro, che aveva attestato la validità del documento d'identità e la conformità tra esso ed i tratti fisiognomici del calciatore.

Evidenzia altresì la reclamante di aver investito del caso la Procura Federale, a cui aveva rimesso in data 11 dicembre 2007 la relazione dei fatti, formulando istanza per l'apertura degli accertamenti.

Il reclamo è infondato.

Ai sensi dell'art. 35, n. 1.1, CGS i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La norma è in correlazione con il successivo n. 3.1 dello stesso articolo, che, trattando di procedimenti in ordine allo svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, prevede che tali procedimenti si svolgano sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplenti, nonché sulla base di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Altri mezzi di prova, che la norma contempla e che devono offrire garanzie tecnica e documentale, hanno carattere residuale e possono essere utilizzati solo quando il rapporto non appare sufficiente all'accertamento del fatto contestato.

Nel caso in esame, l'arbitro, in quanto richiesto dalla reclamante che gli aveva consegnato riserva scritta sul documento d'identità del calciatore, aveva refertato quanto segue: "devo dichiarare che io ho constatato che il documento era valido ed inoltre al momento del riconoscimento il giocatore a me risultava identico al documento presentatomi".

Giustamente il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione esaustiva ai fini del decidere.

Non osta alla presente decisione l'iniziativa della reclamante presso la Procura federale, non costituendo essa espressione di quanto previsto dall'art. 34, comma 4, CGS.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma l'11 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete